



# Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati

AG. 326

Nota di verifica n. 423  
21 settembre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	326
Titolo:	Norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati
Norma di riferimento:	Articolo 13 della legge 9 luglio del 2015, n. 114
Relatore per la Commissione di merito:	Marco Di Maio
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Commissione competente :	VI Finanze

## Finalità

Lo schema di decreto legislativo in esame prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*Packaged Retail and Insurance-based Investment Products - PRIIPs*), sulla base della delega prevista dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014).

L'articolo 13 della legge n. 114/2015 conferisce al Governo una delega per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 1286/2014.

Tra i principi ed i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega vengono individuati, tra gli altri, i seguenti:

- designazione, in relazione alle rispettive competenze, della CONSOB e dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quali autorità competenti in materia di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il predetto regolamento impone agli ideatori di PRIIPs e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIPs o vendono tali prodotti (comma 1, lett. b);
- attribuzione alla CONSOB e all'IVASS dei poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento e il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza di semplificare gli oneri per i soggetti vigilati (comma 1, lett. c);
- previsione che il documento contenente le informazioni chiave *ex ante* sia notificato, dall'ideatore del PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP, all'autorità competente per i PRIIPs commercializzati nel territorio italiano (comma 1, lett. d);
- introduzione di sanzioni amministrative e delle altre misure previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento stesso, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di competenze tra le autorità di vigilanza (comma 1, lett. e).

Nel dare attuazione alla delega in riferimento, il Governo dovrà attenersi anche ai principi ed ai criteri direttivi generali individuati dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 114/2015. Tale comma, a sua volta, richiama le procedure e i principi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), che disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione

europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto recanti norme di attuazione che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Inoltre, l'articolo 32, comma 1, lett. a), della legge 234/2012 prevede che le amministrazioni direttamente interessate all'esecuzione della disciplina comunitaria oggetto di recepimento provvedano con le ordinarie strutture amministrative all'attuazione dei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive.

La relazione tecnica riferita alle norme di delega descritte non ascriveva alle stesse effetti finanziari.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p><b>Le norme</b> adeguano la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (di seguito Regolamento) il quale stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave che deve essere redatto dagli ideatori di prodotti di investimento nonché regole uniformi sulla diffusione di tale documento agli investitori al dettaglio.</p> <p>A tal fine le norme modificano il Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che reca disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.</p> <p>In particolare, si dispone l'integrazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativo alle definizioni dei termini che verranno utilizzati nell'articolato del decreto legislativo (articolo 1, comma 1).</p> <p>Sono, poi, introdotti nel medesimo decreto legislativo gli articoli da 4-<i>sexies</i> a 4-<i>novies</i>. Le norme designano la <u>Consob, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e la Banca d'Italia quali autorità nazionali competenti</u> ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del Regolamento ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi imposti agli ideatori, consulenti e venditori di <i>Packaged Retail and Insurance-based Investment Products</i> (PRIIPs). Sono separatamente specificate le funzioni assegnate a ciascuna autorità competente (articolo 1, comma 2, capoverso articolo 4-<i>sexies</i>).</p> <p>Sono inoltre definiti i poteri di intervento attribuiti alle Autorità competenti al fine di reprimere le violazioni delle norme recate dal Regolamento (articolo 1, comma 2, capoverso articolo 4-<i>septies</i>) e le procedure che regolano i sistemi interni di segnalazione delle violazioni del regolamento e quelle di segnalazione alle autorità di vigilanza delle violazioni medesime (articolo 1, comma 2, capoverso articolo 4-<i>octies</i> e 4-<i>novies</i>).</p> <p>Viene modificato l'articolo 100 del decreto legislativo n. 58/1998, che elenca i casi di</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> in via preliminare, evidenzia che lo schema di decreto legislativo reca norme di natura meramente ordinamentale. Le relative disposizioni <u>non comporterebbero, secondo la relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</u> e, pertanto, alla relazione stessa non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari recati dal provvedimento.</p> <p>Con riferimento alle singole disposizioni, la relazione tecnica sottolinea che quelle recate dall'articolo 1, comma 1 (integrazione delle definizioni), hanno natura meramente ordinamentale.</p> <p>Con riferimento alle norme recate dall'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 4-<i>sexies</i> e dall'articolo 1, comma 5, la relazione tecnica fa presente che, stante anche la clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 2, le Autorità in questione provvedono alle attività di vigilanza e sanzionatorie previste senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal proposito la relazione tecnica rammenta che le medesime <u>Autorità provvedono autonomamente con forme di autofinanziamento</u>, anche attraverso contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi che dovranno eventualmente sostenere.</p> <p>Quanto alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 2, capoversi da articolo 4-<i>septies</i> ad articolo 4-<i>novies</i> e dall'articolo 1, comma 3, la RT ne evidenzia la natura meramente ordinamentale e amministrativa. Pertanto dalle stesse non discenderebbero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>La relazione rileva, ancora, che le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 4, hanno natura sanzionatoria e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

inapplicabilità delle disposizioni recate dal decreto stesso. Le modifiche stabiliscono che anche se le norme del decreto legislativo non trovano applicazione sono, comunque, fatti salvi gli obblighi derivanti dal Regolamento nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio (articolo 1, comma 3).

È, altresì, introdotto nel decreto legislativo n. 58/1998 l'articolo 193-*quinquies*, che tratta delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni previste dal Regolamento (articolo 1, comma 4).

Infine, è aggiunto il comma 1-*bis* all'articolo 194-*septies* del decreto legislativo n. 58/1998, al fine di estendere il potere della Banca d'Italia o della Consob, secondo le rispettive competenze, di applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie e nei casi previsti della norma stessa (scarsa offensività o pericolosità, e cessazione dell'infrazione), una sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, nei casi di violazione delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento, di violazione dell'obbligo di notifica preventiva del KID (*key information document*) (articolo 4-*sexies*, comma 2, lettera c)) e delle relative disposizioni attuative nonché di mancata osservanza delle misure di *product intervention* di cui all'articolo 4-*septies*, comma 1, del citato decreto legislativo (articolo 1, comma 5).

Il testo reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dalle norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 2).

**In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni in ordine agli effetti finanziari diretti derivanti dal provvedimento, con specifico riferimento ai nuovi compiti di vigilanza e indagine assegnati all'IVASS, alla CONSOB e alla Banca d'Italia dal testo in esame. Infatti, detti Istituti non rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato della PA. Inoltre, come evidenziato dalla relazione tecnica, tali Autorità provvedono con forme di autofinanziamento alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte, anche attraverso contribuzioni dovute dai soggetti vigilati.

In merito a eventuali effetti, di carattere indiretto, connessi alla deducibilità della predetta contribuzione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere effetti apprezzabili di gettito.